



REGOLAMENTO

per

ESECUZIONE DI INTERVENTI COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1) - AUTORIZZAZIONE.

Tutti gli interventi comportanti manomissione del suolo assoggettato ad uso pubblico sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tale fine, di norma, l'interessato deve presentare richiesta secondo le forme di legge corredata da: elaborati grafici in scala non inferiore a 1: 1 000, in triplice copia, illustrativi delle opere da eseguirsi, di cui una planimetria in adeguata scala, dalla quale si desumerà l'esatta ubicazione, il tracciato delle reti e/o tubazioni, la consistenza planimetrica e volumetrica di eventuali manufatti previsti sia di superficie che in sottosuolo, completi di tutte le distanze dai fili esistenti (marciapiedi, fabbricati, recinzioni, ecc.) e di eventuali particolari costruttivi sia dei manufatti che tecnologici di rete.

Nel caso di interventi urgenti e indifferibili, di riparazione e manutenzione straordinaria, nonché allacciamenti a reti esistenti nell'arco delle distanze previste da norme e regolamenti vigenti, la richiesta di autorizzazione potrà essere sostituita dalla presentazione dell'ordinativo dei lavori redatto dall'Ente proprietario della rete sulla quale si deve intervenire, a fronte della quale l'Amministrazione Comunale, rilascerà autorizzazione.

I richiedenti le autorizzazioni, dovranno eseguire le opportune indagini e rilievi per la manomissione del suolo pubblico per verificare che il posizionamento delle reti stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi. L'autorizzazione è rilasciata agli aventi titolo, sentita la Commissione Edilizia e nel rispetto dei piani vigenti.

ART.2) - INIZIO LAVORI

L'inizio dei lavori è subordinato all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, sia per la posa di nuovi impianti sia per la riparazione di impianti esistenti.

Il richiedente, prima o contestualmente l'inizio dei lavori deve produrre. all'U.T. settore LL.PP.- sezione viabilità, dichiarazione in triplice copia indicante la data di effettivo inizio dei lavori, la presumibile durata. degli interventi, il nominativo dell'assuntore dei medesimi, il responsabile delle opere di manomissione e di reinterro, il recapito dell'impresa esecutrice o dell'assistente, la superficie occupata-

La predetta autorizzazione ha validità per i lavori effettivamente iniziati entro le 48 ore successive al suo rilascio.

In caso di interventi d'emergenza di cui al precedente articolo, notturni o nei giorni festivi o comunque nei giorni di chiusura degli uffici , il richiedente è autorizzato ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente nel primo giorno utile successivo all'effettuazione dell'intervento. Rimangono comunque fermi gli obblighi di seguito riportati sulle modalità operative nell'esecuzione degli scavi, sulla segnaletica stradale e sui ripristini.

ART.3) - OCCUPAZIONE SUOLO.

L'autorizzazione, di cui all'art.1, ad eseguire i lavori non esime dall'obbligo di acquisire da parte dell'interessato l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico per eseguire le opere.

Si fa rinvio alla vigente normativa di legge e regolamentare in materia di formalità dell'istanza e pagamento della relativa tassa.

ART.4) - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui all'articolo 1, dovranno avere inizio e concludersi secondo i tempi e le prescrizioni fissate per ogni singolo intervento nella rispettiva autorizzazione.

ART.5) - LIMITAZIONE AL TRAFFICO

Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata istanza per l'adozione di relative ordinanze sindacali di norma almeno 5 giorni prima dell'intervento, e il concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni che verranno impartite per garantire la viabilità alternativa in situazioni di sicurezza e secondo le disposizioni normative impartite dal Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.

ART.6) - SORVEGLIANZA SUI LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del titolare la Autorizzazione o suo professionista incaricato, nonchè sotto il controllo e secondo le prescrizioni del Settore LL.PP. Sezione Viabilità, senza che ciò comporti responsabilità per l'amministrazione Comunale nei confronti sia delle opere eseguite che eventuali a terzi.

ART.7) – DELIMITAZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE

I lavori dovranno essere condotti in modo da evitare intralci alla circolazione stradale e durante la loro esecuzione dovranno essere collocati i segnali ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

I segnali ed i ripari di cui sopra dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti in loco, in posizione corretta fino alla avvenuta consegna al Comune dello scavo colmato e reso transitabile.

Tutti i segnali e le protezioni dovranno riportare ben visibile la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "Lavori eseguiti per conto di..... "accompagnato dalla denominazione dell'Ente, Azienda o società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

ART.8) - CONSEGNA DEGLI SCAVI

Gli scavi colmati dovranno essere consegnati al Comune per le necessarie opere di ripristino e resi transitabili senza compromissione delle norme igieniche vigenti.

La data e l'ora della consegna dovranno risultare da apposito verbale di constatazione, sottoscritto dall'esecutore dei lavori o suo incaricato e dal tecnico incaricato dal Comune.

Gli scavi colmati nella giornata di venerdì o nel giorno precedente festività infrasettimanali non saranno presi in consegna che il lunedì o il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo.

ART.9) - ONERE RIMESSA IN PRISTINO

L'onere per rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi compete al Concessionario ai sensi dell'art. 197 del T.U. sulla finanza locale del 14.9.193 l.

Le opere di ripristino del Suolo Pubblico manomesso saranno eseguite a cura del Comune, secondo la procedura prevista dal successivo capo C).

ART.10) SPOSTAMENTI

Il Comune ha in ogni caso la facoltà di eseguire innovazioni alla rete stradale, anche se ciò potrà comportare la rimozione o il diverso collocamento degli impianti e delle reti di sottoservizio.

A tal fine il Comune, in fase di progettazione, invierà alle Società le planimetrie che riportano gli interventi previsti, che possono interferire con detti impianti.

La Società farà conoscere entro 30 giorni il proprio parere, ed il preventivo delle opere necessarie per la modifica o variante proposta, che sarà valutata dal Comune prima di procedere alle scelte progettuali definitive anche in relazione alla spesa che tali opere potranno comportare.

L'effettuazione dei lavori di spostamento da parte della Società sarà comunque subordinata all'accettazione scritta del preventivo di spesa da parte del Comune.

Il Comune rimborserà alla Società le spese per l'esecuzione delle opere di adeguamento, salva la facoltà di eseguirle direttamente, con le limitazioni stabilite dagli artt 197-200 del citato R.D. 14.9.1931, n.1175 e successive modificazioni e integrazioni.

A lavori ultimati ed, eseguiti dalla Società proprietaria della rete, la medesima presenterà il consuntivo di spesa al Comune, che provvederà al pagamento secondo le norme di legge e regolamenti vigenti. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.28 del Codice della strada, l'importo dei lavori sarà a totale carico del concessionario.

ART.11) - RESPONSABILITA

Ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a cose e persone che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico sarà da addebitare esclusivamente al Concessionario, restando il Comune totalmente esonerato da ogni pretesa e domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Per un anno il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori richiesti dalla Città e gli interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti del sottosuolo e/o ripristini in corrispondenza degli interventi effettuati saranno ad esso addebitati.

ART.12) - TASSE E TRIBUTI

Per quanto riguarda i tributi relativi all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, i rapporti tra ente ed Impresa saranno regolati dalle norme vigenti in materia di tasse e tributi nonchè da quant'altro attinente in materia..

CAPO B

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART-13) - MODALITA'D'INTERVENTO

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall' U.T. LL.PP. sezione territorio ed in particolare:

13.1 - Scavi e demolizioni

Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante.

Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoli, ecc.) gli elementi devono essere rimossi esclusivamente a mano. Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente sistemati in prossimità dello scavo o in luoghi indicati dall'U.T. in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, e delimitati con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Municipale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario.

Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima della loro rimozione ed accatastati in ordine di rimozione, in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco devono essere rilasciati i riferimenti sufficienti a ricollocare gli elementi stessi lastre-masselli).

Le pavimentazioni in cubetti o in masselli in cls autobloccanti devono essere rimosse a mano e gli elementi laterali, non interessati dalla loro manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura da parte dei concessionari, si provvederà ad emettere verbale di constatazione, ed applicare la relativa multa e all'addebito per i pezzi danneggiati o mancanti secondo i prezzi vigenti per la Città.

Nel caso di lavori da effettuarsi su banchine rialzate alberate la parte dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a m. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e m. 1,00 dagli arbusti; e in ogni caso dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante medesime.

La colmataura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'U.T.

13.2 - Ripristini

13.2.1 - SOTTOFONDO:

Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dal Settore LL.PP., e secondo le modalità esecutive ivi contenute.

Il materiale " naturale " prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65 - 70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati .

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa cm.20, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica.

Dovrà poi essere realizzato uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (stabilizzato, polvere di frantoio, ecc.)

Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmataura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm.5. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario, e ove occorra, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo, fino alla presa in consegna degli scavi, nei modi previsti al paragrafo per il ripristino definitivo.

Quando la pavimentazione della via è già in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia richiesto il riempimento con calcestruzzo cementizio, questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite.

Quando trattasi di pavimentazioni di lastra di pietra porfido o masselli in cls autobloccanti, il Concessionario, effettuata la colmataura come sopra descritto, dovrà ricollocare in sito le lastre stesse, il porfido o gli autobloccanti allo stesso livello della pavimentazione circostante.

Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

13.2.2 - PAVIMENTAZIONE:

Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà mediante:

- 1) scavo di cassonetto per esportazione di uno strato di naturale di cm. 12;
- 2) eventuale rifilatura dello scavo;
- 3) riempimento e stesa di uno strato di calcestruzzo bituminoso (binder) dello spessore di cm. 10 compressi;
- 4) sigillatura del perimetro dello scavo con mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo.
- 5) stesa con vibrofinitrice di tappeto in calcestruzzo bituminoso per spessore di cm.3 compresso (lavoro da contabilizzarsi ma da eseguirsi nei luoghi e nei tempi indicati dal Settore LL.PP.)
- 6) ove la pavimentazione manomessa sia di recente realizzazione per far luogo al tappeto potrà prevedersi la fresatura del manto per una larghezza pari a quella dello scavo maggiorata di cm. 50 per lato (detta indicazione sarà riportata sull'autorizzazione).

Qualora lo spessore dello strato bituminoso preesistente sia maggiore di quanto indicato verrà ricostruito quello spessore al fine di non indebolire ulteriormente il corpo stradale.

Per particolari condizioni di traffico potrà rendersi necessario l'impiego di materiali di più elevata resistenza nella fondazione degli strati di fondazione (es. misto cementato, calcestruzzo cementizio, ecc.) In tali evenienze verrà stabilita di volta in volta, su indicazione del Settore LL.PP. la stratigrafia dei materiali bituminosi da usare.

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere immediatamente informato il personale competente del Settore Lavori Pubblici - Sezione Viabilità; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso ed eseguire i lavori a regola d'arte; i manufatti del Comune manomessi saranno riparati o ricostruiti totalmente dal Settore LL.PP. addebitandone le spese ai Concessionari o incamerando il corrispettivo fidejussorio prestato a garanzia della corretta esecuzione delle opere da realizzarsi.

In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con conseguente danneggiamento di scarichi e rete di adduzione d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Qualora la colmataura degli scavi non risultasse regolarmente eseguita, al Concessionario verrà addebitata, oltre alle spese che la Città dovrà effettuare per la regolarizzazione delle colmature suddette, una penalità per inosservanza alle prescrizioni emanate, come previsto dall'ultimo Capo.

Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.

Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

Nell'attraversamento stradale ed in altri luoghi particolari, oltre ad allontanare immediatamente i materiali di scavo, può essere richiesto che il riempimento venga eseguito con calcestruzzo cementizio R.c.k. 150 Kg/cmq., con superficie ruvida, fino alla quota inferiore di cm.12 rispetto al piano di calpestio della pavimentazione manomessa.

Qualora in via eccezionale la Città ritenesse necessario effettuare un ripristino provvisorio in attesa di quello definitivo, l'addebito verrà applicato per entrambi i ripristini.

Oltre al regolare ripristino della pavimentazione stradale manomessa, la Città potrà addebitare al Concessionario, per particolari casi, anche la spesa relativa ad una fascia di tappeto di calcestruzzo bituminoso (spessore cm.3) della larghezza da mt.3,00 (tre) a tutta la sezione stradale.

Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissione del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazioni ad una profondità non inferiore a cm.50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il nome dell'Ente.

Qualora la manomissione pregiudichi la funzionalità del marciapiede o carreggiata stradale, la Città potrà addebitare al Concessionario tutte le spese per riportare l'intero manufatto nelle migliori condizioni di agibilità.

A lavori ultimati le manomissioni dovranno essere consegnate al Comune per la presa in carico di quest'ultimo.

Dal momento della presa in consegna, il Comune potrà verificare l'esecuzione a regola d'arte del reinterro e provvedere al ripristino definitivo in conglomerato. Resta comunque fatta salva la responsabilità del Concessionario su eventuali cedimenti e conseguenti ricariche per ulteriori 30 giorni dalla data di ultimazione.

In ogni caso, anche dopo l'esecuzione del ripristino definitivo (perfetta stesa del materiale bitumato) se si verificassero cedimenti chiaramente imputabili alla cattiva esecuzione della fondazione (perfetta stesa del materiale bitumato) il Concessionario ne dovrà rispondere.

La quota superiore di eventuali solette ecc. in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città.

Le manomissioni interessanti passaggi privati dovranno essere ripristinati tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti.

La Città si riserva il diritto di addebitare ai Concessionari tutti gli oneri derivanti da applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo, ecc.)

CAPO C

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE

ART.14)

La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguente a specifica richiesta (bolla od altro) da parte del Concessionario, sarà effettuata dal personale del Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario stesso.

I prezzi saranno quelli vigenti al momento di eseguire i lavori di ripristino e contenuti nei contratti con la ditta appaltatrice delle manutenzione ordinarie o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberate, o di altre ripartizioni interessate.

L'importo come sopra ottenuto verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dalla Città per la direzione, e contabilizzazione dei lavori effettuati per conto del Concessionario e a parziale compenso del degrado generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo dei lavori di ripristino.

L'I.V.A verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti secondo le prescrizioni di legge.

Il Concessionario, sia esso Ente, Azienda o Società, dovrà provvedere a liquidare direttamente alle imprese esecutrici i lavori di ripristino ad eccezione della formazione del tappeto.

La prevista aliquota di maggiorazione del 20%, dovrà essere rimborsata direttamente alla Città dal Concessionario così come il corrispettivo per la realizzazione dei tappeti in conglomerato.

Nel caso la domanda di manomissione sia presentata da privati, sarà la Città ad addebitare le spese del ripristino ai richiedenti.

ART.15)

Il Concessionario si impegna altresì a rimborsare con le medesime modalità gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con la Città e alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati dalla stessa percentuale del 20% di cui sopra.

ART. 1 6)

I pagamenti suddetti dovranno essere effettuati entro i termini previsti dalla Legislazione sui LL.PP. Il tempo decorrerà dalla presentazione delle fatture, indipendentemente dalle eventuali rettifiche che il Concessionario ritenesse di dover richiedere; di tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, si terrà conto nel deconto successivo con conseguente conguaglio.

Nel caso di ritardato pagamento alla Città o alle Imprese, saranno addebitati al Concessionario gli interessi legali e di mora previsti dalle vigenti leggi in materia, nonché ogni altro eventuale onere sostenuto per il recupero delle spese.

CAPO D

PENALITA'

ART. 1 7) APPLICAZIONE

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui sopra darà luogo ad una penalità variabile da lire cinquecentomila (500.000) a lire unmilione e cinquecentomila (1.500.000), a seconda della gravità della violazione e a insindacabile giudizio del Settore LL.PP. - Sezione Viabilità, senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna su opere o fatti di competenza del Concessionario.

ART.18) DISPOSIZIONI IN MATERIA

Per quanto non previsto in questo regolamento, le parti faranno riferimento al Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.4.1992 n°285 e successive modifiche ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 26.12.1992 e successive modifiche, nonché a quanto previsto dal Testo Unico in materia di Telecomunicazioni D.P.R. 29.3.1973 n°156 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 19.7.1941 NOI 198.

ART.19) PRESTAZIONE DI GARANZIE

Al fine di garantire l'esatta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, gli operatori tecnici che intendono eseguire opere che comportino la manomissione del suolo pubblico, dovranno preventivamente prestare idonea garanzia fideiussoria.

In particolare:

per gli operatori privati tale garanzia sarà prestata nella misura pari al costo di £. 30.000 al ml., e sarà restituita entro anni 1 dal collaudo delle opere.

per gli operatori pubblici (Enel, Telecom, Italgas, ecc.) la garanzia sarà prestata a titolo presuntivo e cumulativo a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento con rinnovo automatico alla scadenza e con integrazione all'inizio di ogni anno solare della somma eventualmente prelevata dal Comune per inadempienze.

ELENCO DEI COSTI PRINCIPALI, DA APPLICARSI PER L'ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI DESUNTI DAL PREZZARIO IN VIGORE ALLA REGIONE PIEMONTE E AL LORDO DEL RIBASSO D'APPAL TO.

- 1) - Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine e simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche, con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità fino a cm. 15.

8052 al mq. £. 10.800

- 2) - Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindatura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. 1

9802 steso con vibrofinitrice per cm.6 compressi al mq. £. 10.300

9809 steso a mano per almeno cm. 14 compressi al mq. £. 35.200

- 3) Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra le diverse pavimentazioni, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previo pulizia, esportazione di eventuali irregolarità e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

9697 della larghezza di cm. 8-10 al ml. £.1.610

- 4) - Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, fino alla profondità di cm. 10

9914 in conglomerato bituminoso al ml. £. 10.100

- 5) - Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm.40, compresa la cilindatura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate.

9779 stesa a mano per spessore di cm.10 compressi al mq. £. 22.400

